Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territor del Mare – D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Amb

00147 Roma

E.prot DVA - 2015 - 0002426 del 28/01/2015

Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 MWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse: osservazioni.

Relativamente alle osservazioni formulate in data 20/1172014 dalla societa Flumini Mannu Limited, con sede in Macomer, alle pagine 37 e 38 in ordine alla impossibilità di realizzare l'impianto nella zona industriale di Ottana poiché ricadente in area IBA e ZPS si osserva quanto segue.

Tale affermazione è assolutamente errata e fuorviante poiché non corrisponde al vero.

Ed invero, come risulta chiaramente dalla normativa in vigore che attualmente disciplina nella Regione Sardegna le autorizzazioni per la costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ovverossia le DRG nr. 27/16 del 1.6.2011 e nr. 34/33 del 7/8/2012, LR 3/2009 e dlgs 152/2006, gli impianti solari termodinamici possono essere realizzati anche nei siti Natura 2000, e dunque in aree ricomprese in ZPS, quando queste ricadono all'interno di zone industriali.

In particolare, la DGR nr. 27/16 del 1/6/2011, in coerenza con il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10/09/2010, ha indicato le

aree non idonee alla realizzazione di tali impianti e ha puntualmente individuato quelle in cui è consentita invece la realizzazione e, tra queste, le grandi aree industriali del territorio regionale.

Inoltre, nell'allegato B alla stessa delibera è stato chiaramente specificato che la condizione di non idoneità derivante dalla presenza di aree istituzionalmente tutelate (tra cui, ZPS e IBA), di aree seminaturali, nonché di aree dichiarate di notevole interesse pubblico, non si applica alle aree brownfield definite industriali, tra cui rientra appunto il sito del consorzio industriale per lo sviluppo della Sardegna centrale, agglomerato di Ottana, istituito con decreto PGR nr. 364 del 19/12/1975.

Con la delibera nr. 27/16 del 1/6/2011, dunque, dopo attenta valutazione della peculiarità del territorio, della normativa in tema di ambiente e tutela del paesaggio e degli strumenti urbanistici vigenti, la Regione Sardegna ha adottato le misure conservative previste dall'art. 6 Direttiva Habitat imponendo, per le autorizzazioni per la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vincoli assoluti (vincolo di non idoneità) che rendono improcedibile l'iter amministrativo.

Peraltro, i vincoli derivanti dalle aree ZPS e IBA non potrebbero mai pregiudicare gli strumenti urbanistici previgenti all'istituzione di tali aree potendosi, soltanto, prevedere con l'elaborazione di piani di gestione di tali aree misure mitigative degli interventi industriali le quali, ovviamente, non possono tradursi in divieti di realizzazione di impianti per la produzione di energie che, invece, la citata delibera nr. 27/16 ha già previsto con il vincolo di inidoneità.

E che tale vincolo non si applichi alle aree ricomprese all'interno del perimetro del consorzio industriale di Ottana è dimostrato, peraltro, sia dalla stessa DGR nr. 18/12 del 5/4/2011, con la quale è stato espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale nella stessa area di un

impianto fotovoltaico della potenza di 25.000 kwp, sia dalla DRG nr. 34/3 del 7/8/2012, che assoggetta alla procedura di VIA i progetti di impianti che debbono essere realizzati nei siti di natura 2000.

Pertanto vorrà il Ministero in indirizzo tenere conto delle seguenti osservazioni dirette ad impedire il consumo di suolo agricolo a vantaggio di progetti che possono soltanto essere realizzati nelle aree industriali che sono già antropizzate e compromesse dal punto di vita ambientale e paesaggistico.

Gonnosfanadiga 22 gennaio 2015

Felice Sista